

## Sull'articolo 65 del decreto liberalizzazioni

# Lo stop al fotovoltaico "agricolo" vale anche per i terreni abbandonati?

Bonaventura Sorrentino commenta a caldo lo stop al fotovoltaico in ambito agricolo.

Il decreto sulle liberalizzazioni, all'articolo 65, non consente più l'accesso agli incentivi statali, di cui al Dlgs 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole; fatta eccezione per gli impianti che hanno conseguito l'abilitazione entro la data di entrata in vigore del decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione, in ogni caso, che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Ulteriore eccezione inerisce gli impianti su serre, per i quali si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici.

Più specificamente, la fonte normativa richiamata espressamente stabilisce che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici.

Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell'intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati."

Distintamente dunque il divieto di accesso agli incentivi non si applica:

a) per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto;

b) per gli stessi impianti per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data; a condizione, in ogni caso, che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre in presenza delle condizioni innanzi ri-

chiamate.

È di tutta evidenza un atteggiamento palesemente di chiusura del legislatore con riferimento alla possibilità di collocazione di impianti fotovoltaici in ambito agricolo; tutto ciò, probabilmente, sia per l'impatto paesaggistico dei parchi fotovoltaici a terra che per l'avvicinarsi alla c.d. "grid parity".

Certo qualche perplessità lascia la franchigia prevista per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre, se si presume comunque un maggior impatto ambientale rispetto agli elementi tipici delle costruzioni di "serre ordinarie".

Il provvedimento è fortissimamente incidente per l'imprenditoria del settore ed è forse il caso di definire una regolamentazione di dettaglio che vada ad individuare zone di operatività che, da un lato, non intaccano le esigenze di produzione agricola e dall'altro, limitino l'impatto ambientale.

Qualche riflessione merita il disposto secondo cui i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 vengono abrogati.

La questione è di vecchia data (v. Staffetta 22/12) e il decreto sulle liberalizzazioni andrebbe a risolvere definitivamente la querelle.

È appena il caso di ricordare che col disposto normativo di cui al Dlgs 387 del 2003 era consentito che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potessero essere ubicati anche in zone classificate agricole; successivamente, con le linee guida di al DM 10 settembre 2010, venivano considerate non idonee le aree agricole interessate da produzioni agricole - alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico culturale.

Conseguenzialmente molte Regioni delineavano condizioni assolutamente stringenti per gli impianti di media e grande taglia disponendo, in taluni casi, addirittura una moratoria.

Il decreto rinnovabili 28/2011, con riferimento agli impianti fotovoltaici collocati a terra in zone agricole, introduceva ulteriori limiti da rispettare per poter accedere agli incentivi, consentendo una deroga solo per i terreni abbandonati da almeno cinque anni.

Una possibilità di apertura la si potrebbe ravvisare modificando l'ipotesi di abrogazione dei commi 4 e 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; da un lato magari con una previsione più stringente del comma 4, che limiterebbe l'incidenza ambientale; così come consentire la collocazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole abbandonate, dando vita ad una riqualificazione delle stesse che andrebbe a definire comunque una sorta di "zonizzazione" in coerenza con il rinnovato principio comunitario di risanamento e restauro paesaggistico. ■

## Esiti di gara

Estratto da bandi ed esiti di gara pubblicati integralmente su [www.staffettaonline.com](http://www.staffettaonline.com)

• Gara servizio distribuzione gas naturale per **Comune di Trissino (VI)**

Ditta aggiudicataria: **Pasubio Group Srl** (Schio – VI)

Valore inizialmente stimato: € 13.700.000

Valore finale totale: € 13.620.245

Alla gara sono state presentate 2 offerte

• Gara fornitura gas naturale anno 2012 per **Università degli Studi di Milano (MI)**

Ditta aggiudicataria: **A2A Energia Spa** (Milano)

Valore inizialmente stimato: € 5.000.000

Alla gara sono state presentate 3 offerte

• Gara fornitura gasolio risca per **Inpdap Veneto (VE)**

Ditta aggiudicataria: **Chiurlo Srl** (Campofornido – UD, lotto 1); **Bogoni Srl** (Vo' – PD, lotto 2)

Alla gara sono state presentate 3 offerte

• Gara fornitura energia elettrica per **Valle Umbra Servizi Spa** (Spoleto – PG)

Ditta aggiudicataria: **Utilità Spa** (Milano)

Valore inizialmente stimato: € 1.551.498

Valore finale: € 1.506.504,34

Condizioni praticate: ribasso del 2,9%

Alla gara sono state presentate 5 offerte